

BOZZE DI STAMPA

27 maggio 2020

N. 2 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato (1774)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.12 (testo 4) [id. a 1.6 (testo 2), 1.11 (testo 3) e 1.13 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Le strategie e le modalità di attuazione delle predette attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

Conseguentemente

All'articolo 1 comma 9, dopo le parole: "riassegnati", inserire le seguenti: "per la metà" e dopo le parole "legge 26 dicembre 2006, n. 296" inserire le seguenti: "e per la restante metà del recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche,"

1.16 (testo 2) [id. a 1.61 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione;».

1.22

LA COMMISSIONE

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "per le scuole secondarie" aggiungere le seguenti:"e all'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo"

1.23 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Al comma 4, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

"a-bis) Limitatamente all'a.s. 2019-2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19 i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del gruppo di lavoro per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valuta l'opportunità di consentire la reinscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell' a.s. 2019-2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato

il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel Piano educativo individualizzato."

1.24 (testo 2)

LA COMMISSIONE

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a):

1. dopo le parole: «in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6», inserire le seguenti: «commi 2, 3, 4 e 5»;

2. sostituire le parole da «e all'articolo 4, commi 5 e 6,» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «e agli articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;»;

b) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «ivi compresi gli», con le parole «in sede di»;

c) al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «sostituzione», con la seguente: «rimodulazione»;

d) al comma 6, dopo le parole: «articoli 5, comma 1, 6,», inserire le seguenti: «commi 2,3,4 e 5, articolo».

1.25

LA COMMISSIONE

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;», aggiungere le seguenti: «per la scuola secondaria di secondo grado, esclusivamente per l'a.s. 2019/2020, non si tiene conto del requisito di frequenza minima così come disposto dall'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 122/2009».

1.27

LA COMMISSIONE

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con disabilità, sia nel periodo di sospensione per tutti

delle lezioni in presenza sia per i casi di cui alla lettera a), attraverso il continuo intervento di tutti i docenti curricolari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto;"

1.28

LA COMMISSIONE

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) i casi in cui gli alunni che per la loro specifica condizione di salute, in specie di immunodepressione, non possano riprendere a frequentare in presenza le lezioni scolastiche e sostenere in presenza le prove di esame conclusive del primo e del secondo ciclo, senza incorrere nel rischio molto elevato rispetto ad altri di contagio,»

1.30

LA COMMISSIONE

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «nomina delle commissioni» inserire le seguenti: «di esame».

1.32

LA COMMISSIONE

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «del secondo ciclo» inserire le seguenti: «di istruzione».

1.33 (testo 2) [id. a 1.20 (testo 2) e 1.37 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: "n. 62 del 2017" aggiungere le seguenti: ", comunque garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato;"

1.45 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati privatisti», inserire le seguenti: «o per i candidati esterni provenienti da percorsi di istruzione parentale»;

1.49 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati esterni», inserire le seguenti: «siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale»;

1.51 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 4, lettera c) dopo le parole: "n. 62 del 2017" aggiungere le seguenti: "comunque tenendo conto, in quanto compatibili, per le studentesse e gli studenti con disabilità delle previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;"

1.52

LA COMMISSIONE

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo».

1.40 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis) E' garantita la possibilità, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, di effettuare in videoconferenza le sedute del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 104 del 1992, per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla normativa vigente."

1.57 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: "ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

1.70 (testo 2) [id. a 1.71 (testo 2) e 1.67 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo

di istruzione. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di superamento del predetto esame di Stato, fermo il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.»

1.72 (testo 5)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021, nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, l'attività di istruzione domiciliare in presenza può essere programmata in riferimento a quanto previsto dal piano educativo individualizzato, presso il domicilio dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano

condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione domiciliare anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 16, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

7-ter. L'attività di cui al comma 7-bis non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

1.73 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dinnanzi alla commissione d'esame loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui al comma 1.

7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.»

1.78

LA COMMISSIONE

Al comma 9, sostituire le parole: «il limite di spesa» con le seguenti: «il rispetto del limite di spesa», le parole: «sono versati alle entrate dello Stato» con le seguenti: «sono versati all'entrata del bilancio dello Stato», le parole: «fondo per il funzionamento» con le seguenti: «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» e le parole: «legge 26 dicembre 2006» con le seguenti: «legge 27 dicembre 2006».

1.0.7 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Applicazioni accreditate per studenti diversamente abili)

1. All'articolo 120, comma 2, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 dopo le parole "criteri di accessibilità per le persone con disabilità. sono aggiunte le seguenti: "Al riguardo, delle risorse di cui al primo periodo, 3 milioni sono destinati all'acquisto di strumenti informatici, o al potenziamento di quelli già in dotazione, per l'apprendimento a distanza per studenti diversamente abili, nonché per la necessaria connettività di rete dei medesimi soggetti;»

1.0.16 (testo 2) (id. a 1.0.21)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis

(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti e gli ATA)

1. L'articolo 121 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito dal seguente:

1. Articolo 121. 1. Per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando la possibilità per le istituzioni scolastiche ed educative statali di poter stipulare contratti di supplenza su posti vacanti o per la sostituzione del personale assente nel rispetto della normativa vigente, il Ministero dell'istruzione verifica costantemente l'eventuale riduzione della spesa per supplenze brevi e saltuarie rispetto a quella storica registrata nei tre precedenti anni scolastici. La somma corrispondente alla predetta eventuale riduzione è assegnata alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in proporzione al relativo organico e nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio, e concorre al fine della sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato, a personale provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, per il potenziamento dell'offerta formativa a distanza e delle attività amministrative.

2. È stanziata la somma di euro 6.400.000,00 per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal personale destinatario di supplenze brevi e saltuarie conferite dalle istituzioni scolastiche, al rientro del titolare, sulla base di contratti stipulati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 3 aprile 2020.

3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 6,4 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2

2.300 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

All'articolo 2, prima del comma 1, premettere i seguenti:

01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, è disciplinata ai sensi dei commi 02 e 03 e svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.

02. La prova scritta di cui al comma 01, da superarsi con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgersi con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la distinzione di cui al precedente periodo, è articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente alla proporzione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti:

a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese;

b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese.

03. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese ed è composta da quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti di cui al comma 02 delle classi di concorso relative

alle restanti lingue straniere sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese.

04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed è integrato e adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto ai commi 02 e 03, nonché per consentire, qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda. L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avviene nel corso della prova di cui all'articolo 1, comma 13, lettera b, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

05. All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, avente natura non regolamentare da adottare».

06. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del predetto decreto, è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.

07. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 06, pari ad euro 2,16 milioni, per l'anno 2023 e di euro 1,08 milioni annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107 / 2015 denominato "Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica".

08. Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte.

2.126 [già 2.0.43 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Alla definizione di misure concernenti l'ordinato avvio dell'anno scolastico, finalizzate anche all'eventuale osservanza delle disposizioni in materia di distanziamento fisico, tenendo conto dell'età degli studenti, delle caratteristiche di ogni ciclo di istruzione nonché della capienza delle strutture scolastiche.»

2.12 (testo 2) [Id. a em 2.13 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « 15 settembre» con le seguenti: «20 settembre»

2.20 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) a prevedere, nelle stesse modalità e con i medesimi criteri indicati all'articolo 1, comma 2, della presente legge, che a partire dal 1° settembre 2020 siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti.»

2.23

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sistema di formazione italiana nel mondo» con le seguenti: «sistema della formazione italiana nel mondo» e le parole: «alla suddette graduatorie» con le seguenti: «alle suddette graduatorie»

2.29 (testo 2) [Id. a em. 2.30 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.»

2.60 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato alla parte dei rischi specifici, almeno un'ora dovrà essere dedicata alle misure di prevenzione igienico sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.»

2.64

LA COMMISSIONE

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, ponendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

2.76

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione

delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.77 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID 19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto "Istruzione e ricerca", fermo restando quanto stabilito al comma 3 dell'art. 2 della presente legge e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

2.200 (testo corretto) [Id. a 2.84 (testo 2), 2.85 (testo 3), 2.86 (testo 2) e 2.88 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124,

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;

b) dopo il comma *6-bis*, è inserito il seguente:

"*6-ter*. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma *6-bis* indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."

4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.

4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi *6-bis* e *6-ter*, della legge 3 maggio 1999, n.124, come novellati dal presente provvedimento e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, attraverso ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto-legge. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma *6-bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale docenti.»

2.103

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«*6-bis*) Il fondo di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n.107, è incrementato di euro 40 milioni limitatamente per l'anno 2020.

6-ter) Le risorse di cui al comma *6-bis*) sono destinate a istituire la carta elettronica per sostenere l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che possiede un contratto

a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020. La Carta, dell'importo nominale di euro 300 annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di *hardware* e *software*. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*), nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole. «oneri per la finanza pubblica» aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dai commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 2».

2.115

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 121 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, secondo periodo, dopo le parole "tecnico ausiliario e docente", eliminare le parole "provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa,"».

2.0.9

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Istituzione tavolo percorsi abilitanti)

1. È istituito presso il Ministero dell'Istruzione un «Tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti», di seguito definito «Tavolo», in modo da garantire anche in futuro ai neo-laureati un percorso di accesso all'insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata.

2. Il Tavolo di cui al comma 1, è presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti della Confe-

renza universitaria nazionale dei Dipartimenti e delle Facoltà di Scienze della formazione (Cunsf) e delle Associazioni professionali dei Docenti e dei Dirigenti Scolastici, nominati dal Ministro dell'istruzione.

3. Al Tavolo di cui al comma 1, partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri, nonché la durata del Tavolo.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

2.0.51 (testo 2) [Id. a 2.0.52 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 760 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 ter, le parole: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico» *sono sostituite dalle seguenti*: «per 11.328 posti di collaboratore scolastico»;

b) *al comma 5 quater, le parole*: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» *sono sostituite dalle seguenti*: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328»;

c) *al comma 5 quinquies, le parole*: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» *sono sostituite dalle seguenti*: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328».

2. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito nelle graduatorie provinciali all'esito della procedura selettiva di cui al richiamato articolo 58, comma 5 ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato alla rimodulazione su base provinciale di 65 posti resi disponibili a seguito delle modifiche contenute nel precedente comma 1, procedendo allo scorrimento delle relative graduatorie formulate all'esito della procedura selettiva, mediante immissione in ruolo, con contratto a tempo parziale, di coloro che siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria sino ad

un numero massimo di 128 unità anche aumentando le relative dotazioni organiche provinciali nei limiti anzidetti.

3. Al fine di consentire il regolare funzionamento del servizio scolastico, il personale ATA transitato dagli enti locali ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e inquadrato nel profilo professionale di assistente tecnico in ottemperanza alle sentenze della Corte di Appello di Palermo, in servizio alla data del 1° settembre 2020, è inserito in un'apposita area a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Dal medesimo anno scolastico la dotazione organica degli assistenti tecnici per la provincia di Palermo è aumentata di 100 posti.

4. I contingenti di cui ai commi precedenti sono aggiuntivi rispetto alla dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono progressivamente ridotti a seguito della cessazione dal servizio del personale interessato.

5. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 1,978 milioni per l'anno 2020 ed euro 4,342 milioni per l'anno 2021 e per gli anni seguenti, si provvede mediante una riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015.»

2.0.30 [Id. a 2.0.27 (testo 2), 2.0.28 (testo 2), 2.0.29 (testo 2), 2.0.31 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è possibile, in via del tutto straordinaria, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo anche dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

Art. 3

3.1

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «deliberato dal Consiglio» con le seguenti: «di cui alla deliberazione del Consiglio»

3.3

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «a decorrere dalla deliberazione» con le seguenti: «successivamente alla deliberazione».

3.4

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) e la regolarità dei provvedimenti ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto organo consultivo, la componente elettiva del CSPI è prorogata al 31 agosto 2021, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999 n. 233.»

3.5

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "quarantacinque", è sostituita con la seguente: "venti";
 - b) la parola: "quindici" è sostituita con la seguente "dieci"».
-

Art. 4

4.100 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo le parole: "del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18," inserire le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"

Conseguentemente, nel testo del decreto-legge, dopo le parole: "del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18," inserire ovunque ricorrono le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"

4.18

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le Regioni e Province autonome, con riferimento alle scuole paritarie in forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.- ex IPAB) per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. »

4.0.6

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.4-bis

(Modifiche al decreto legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159)

1. All'articolo 1, comma 18-*bis*, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "lettera *a*)", sono sostituite con le seguenti: "lettera *b*)";
- b) le parole: "anche in regioni diverse", sono sostituite dalle seguenti: "anche in una regione diversa".»

4.0.100

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.4-bis

(Modifica al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-*octies*, sono aggiunti i seguenti:

18-*nonies*. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39 e 39-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, procedure per titoli ed esame orale, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. I candidati sono graduati sulla base della valutazione dei titoli e di una prova orale selettiva, superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, avente per oggetto i programmi vigenti dei corrispondenti concorsi ordinari per titoli ed esami. La prova orale consiste in una parte teorica sul predetto programma in una parte pratica relativa alla trattazione di un caso concreto. Alle predette procedure possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che non risultano già collocati, per i posti di sostegno, in graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo. Ciascun soggetto può presentare domanda di partecipazione in una sola regione e per tutte le procedure per cui possiede il relativo titolo di specializzazione.

18-*decies*. Le graduatorie di cui al comma 18-*nonies* sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del comma 18-*nonies* a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la

data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento. Alle predette graduatorie si attinge, ai fini dell'immissione in ruolo, in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie vigenti per le immissioni in ruolo e in esito alle procedure di cui al comma 17-ter.

18-undecies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova orale e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie, sono disciplinati con Ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'Ordinanza fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura."

Art. 6

6.1

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5,"

6.2

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «decreto legislativo 6 novembre 2007» con le seguenti: «decreto legislativo 9 novembre 2007».

6.100 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 connesse al protrarsi dello stato di emergenza, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere definite, per la sessione 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo

17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro».

6.7 (testo 4)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, formazione che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale

6.9

LA COMMISSIONE

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "independentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea."

Art. 7

7.01 [Id. a 7.11 (testo 2) e 7.3 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Articolo 7

(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono adottare gli atti del procedimento prope-deutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19».

7.0.22 (Id. a 7.0.31)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 7-bis

(Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale)

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 101, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito della tornata di abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 è istituito un sesto quadrimestre, successivo a quello previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto direttoriale 9 agosto 2018, n. 2175. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. n. 95/2016, a decorrere dal 12 luglio 2020 ed entro e non oltre il 12 novembre 2020. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 15 marzo 2021. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dall'articolo 101, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, restano in carica fino al 30 giugno 2021. In deroga all'articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 95 del 2016, e all'articolo 101, comma 6, quarto periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata di abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021."

7.0.26 (testo 7)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni normative:

a) articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12, articoli 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) l'articolo 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, che è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:

a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;

b) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;

c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;

d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

7.0.30 (già 7.12)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Articolo 7-bis

(Disposizioni in materia di continuità dell'anno accademico per le istituzioni dell'alta Formazione artistica musicale e coreutica)

«1. In deroga alle disposizioni statutarie o regolamentari delle istituzioni dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018-2019 è prorogata al 31 luglio 2020. È conseguentemente

prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove».

7.0.100 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Semplificazione della disciplina in materia di Scuola Superiore Meridionale)

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 411, primo periodo, dopo le parole: "apposito comitato ordinatore," aggiungere le seguenti: "nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e";

b) all'articolo 1, comma 411, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il comitato ordinatore cura altresì l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula, ai competenti organi dell'Università degli studi di Napoli Federico II, le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.";

c) all'articolo 1, comma 413, al primo periodo le parole: "Allo scadere del triennio di operatività" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal secondo anno di operatività e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409".

2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di istituzione, funzionamento ed organizzazione della Scuola superiore meridionale, nel caso di positiva valutazione da parte dell'Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca. Nelle more dell'insediamento dei nuovi organi statutari, il comitato ordinatore di cui all'articolo 1, comma 411, della legge n. 145 del 2018, svolge tutte le funzioni necessarie all'attuazione del decreto di cui al primo periodo".

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord. 1

LA COMMISSIONE

Art. 1

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: «per la scuola secondaria di secondo grado» fino alla fine della lettera, come introdotte dall'emendamento 1.25.

Al comma 1, sostituire la lettera a-bis), introdotta dall'emendamento 1.28, con la seguente:

«a-bis) i casi in cui gli alunni, per la loro specifica condizione di salute con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione, e per il conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, non possano riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza né sostenere in presenza le prove dell'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione»

Art. 2

Al comma 3-bis, introdotto dall'emendamento 2.76, al primo periodo, sostituire le parole: «il fondo di cui all'articolo 1» con le seguenti: «l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1» e le parole: «è incrementato» con le seguenti: «è incrementata»

All'articolo 2-bis, introdotto dall'emendamento 2.0.27 (testo 2), al comma 1, sostituire le parole da: «Per garantire» fino a «l'erogazione del servizio educativo» con le seguenti: «Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2020/2021»

Al comma 6-ter, introdotto dall'emendamento 2.103, al secondo periodo, sostituire le parole: «euro 300 annui» con le seguenti: «euro 300 per l'anno 2020» e, al terzo periodo, dopo le parole: «40 milioni di euro» inserire le seguenti: «per l'anno 2020».

Al titolo del decreto-legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica».
